

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORESTE ROSSI, BALLAMAN, CALZAVARA, CAPARINI, CÈ,
CHINCARINI, COPERCINI, FAUSTINELLI, FONTAN, PAROLO,
RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali a conduzione familiare delle comunità montane non a vocazione turistica

Presentata il 27 gennaio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molte delle comunità montane che non comprendono nel proprio territorio località conosciute per i beni ambientali e paesaggistici e che, per questo, richiamano da tutto il mondo numerosi turisti durante tutto l'arco dell'anno, si trovano a dover fare i conti con una difficile situazione sociale ed economica. Nelle comunità montane non ha vocazione turistica, infatti, si assiste al progressivo spopolamento dei comuni e ad un lento, ma inesorabile, impoverimento economico, non solo delle attività principalmente svolte in quei territori (agricoltura e/o allevamento) ma

soprattutto dei piccoli esercizi commerciali. È a questi ultimi che, in particolare, si ritiene di doversi rivolgere con la presente proposta di legge. Coloro che con dimensioni ed organizzazioni, ormai, minime ancora resistono a situazioni particolarmente gravose, non sembrano più gestire attività lucrative ma, piuttosto, attività che si avvicinano ad una funzione di pubblica utilità. Sembra pertanto doveroso garantire loro adeguate agevolazioni fiscali che consentano il proseguo dell'attività. A tale fine è stata redatta la proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le attività commerciali al minuto e quelle di somministrazione di alimenti e di bevande, a conduzione familiare, ubicate nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica sono escluse da qualunque forma di tassazione.

2. Sono, altresì, esclusi da qualunque imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.